

Fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - compensazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024 (Rv. 671151-01)

Giudizio promosso dal fallimento per il recupero di un credito del fallito - Credito opposto in compensazione - Eccezione riconvenzionale - Ammissibilità - Credito eccedente la domanda del fallimento - Domanda riconvenzionale - Insinuazione al passivo - Necessità - Fattispecie.

Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024 (Rv. 671151-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1243, Cod_Civ_art_1526